

TI_GERICHTE 60.2003.70 vom 17. November 2004

TI Tribunale d'appello, 2004-11-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.70

FR: TI_GERICHTE 60.2003.70 du 17 novembre 2004

IT: TI_GERICHTE 60.2003.70 del 17 novembre 2004

Regeste

istanza di promozione dell'accusa. legge sulla protezione delle acque. legittimazione. irricevibilità.

Erwägungen

E. 1

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

E. 2.1

Giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la legittimazione a presentare istanza di promozione dell'accusa compete unicamente alla parte civile, vale a dire alla persona danneggiata moralmente o materialmente dal reato (art. 69 cpv. 1 CPP). Secondo dottrina e giurisprudenza può tuttavia costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 69 CPP e riferimenti ivi citati). Se il bene giuridico tutelato dalla legge è di natura individuale (vita e integrità personale, patrimonio, onore e libertà personale), il leso legittimato a costituirsi parte civile è colui che subisce l'illecito; in caso di violazione di norme penali che proteggono interessi collettivi, sono da considerare danneggiati e legittimati a costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro diritti da tali reati, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza diretta dell'azione delittuosa (DTF 119 Ia 342 e 118 Ia 14; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 e 5 ad art. 69 CPP). Se la commissione di reati che proteggono beni pubblici lede solo indirettamente interessi privati, il singolo cittadino non viene di principio considerato parte lesa, poiché i suoi interessi sono

rappresentati dalla magistratura penale (N. SCHMID, Strafprozessrecht, Zurigo 2004, 4. ed., n. 509). Per quanto riguarda la costituzione di parte civile, non è necessaria una forma particolare oltre quella scritta, in particolare non occorre che la parte lesa dichiari formalmente di costituirsi parte civile: basta che tale volontà emerga con chiarezza, ad esempio attraverso un'istanza di promozione dell'accusa, una richiesta di risarcimento del danno, una presa di posizione sulla colpevolezza dell'accusato (REP. 1997 n. 96; M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 3 ad art. 70 CPP).

E. 2.2

Il presente gravame è stato sottoscritto da _____, apparentemente presidente della _____ e da _____, presidente “ (...) dell’associazione _____ ” (istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 3 e 6). Dalla lettura del gravame appare tuttavia che la _____ sia rappresentata esclusivamente da _____ (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 1 e 3). Giova al proposito rilevare che i firmatari non hanno comprovato di essere legittimati a rappresentare la _____, non avendo prodotto alcun documento attestante che _____ ne sia effettivamente il presidente e che _____ ne sia perlomeno membro. Dal sito internet della _____, sotto la voce “comitato-contatti”, risulta _____ quale attuale presidente della _____, _____ quale membro del comitato direttivo, mentre _____ non risulta quale suo membro. Tra le società affiliate alla _____ emerge, tra l’altro, la “ _____ ” con presidente _____ (aggiornamento del 3.4.2004). Dalla storia della _____ emerge che dal 1998 fino al 2002 _____ era il suo presidente, mentre dal 2003 la presidenza è passata ad _____ (aggiornamento del 12.1.2004), corrispondente al periodo in cui è stata inoltrata l’istanza in esame. Ciò posto e ritenuto che i firmatari non hanno comprovato di essere legittimati a rappresentare la _____, già per questo motivo il presente gravame è da dichiararsi irricevibile. Si evidenzia inoltre che il reato ipotizzato dall’istante - apparentemente il reato di cui all’art. 70 LPAc (cfr. istanza di promozione dell’accusa 28.2/3.4.2003, p. 1) - è una disposizione che punisce penalmente colui che intenzionalmente (cpv. 1) oppure negligenemente (cpv. 2) viola le norme di comportamento sancite dagli art. 6, 22, 35, 37, 38, 39 cpv. 2 e 44 LPAc. Lo scopo della LPAc, che si applica a tutte le acque superficiali o sotterranee (art. 2 LPAc), è quello di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli (cfr. art. 1 LPAc; DTF 120 IV 300 consid. 3). L’istante, in sede di denuncia, si è costituita parte civile, chiedendo contestualmente il risarcimento di CHF 1'000.-- “ (...) verso i responsabili che hanno causato il grave inquinamento delle acque, che inciderà pesantemente sulla qualità non solo delle acque del riale stesso ma del suo ricettore a valle e della microfauna della presente ” (denuncia penale 29/30.10.2001). Essendo la disposizione di cui all’art. 70 LPAc una norma che protegge apparentemente beni pubblici e che quindi gli interessi privati sono lesi solo in maniera indiretta, la circostanza che la _____ venga considerata quale parte lesa appare perlomeno dubbia, avendo la stessa inoltre asserito di aver subito un danno di complessivi CHF 1'000.-- senza aver concretamente comprovato il pregiudizio subito.

E. 2.3

L’istanza di promozione dell’accusa deve pure essere dichiarata irricevibile, ritenuto che l’istante contesta le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente senza indicare con

precisione quale norma penale della LPac abbia, se del caso, violato il denunciato e senza nemmeno confrontarsi con i presupposti oggettivi e soggettivi del reato ipotizzato. Ciò non è evidentemente sufficiente per promuovere l'accusa.

E. 3

A prescindere dall'irricevibilità del gravame, il decreto impugnato andrebbe comunque confermato anche nel merito.

E. 3.1

Giusta l'art. 70 LPac è, tra l'altro, punito con la detenzione o con la multa chiunque intenzionalmente illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte ad inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 70 cpv. 1 lit. a LPac in relazione con l'art. 6 LPac) e come detentore di impianti contenenti liquidi inquinanti, omette di prendere le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature necessarie secondo la presente legge, o non provvede alla loro manutenzione e con ciò inquina le acque o fa insorgere un pericolo di inquinamento (art. 70 cpv. 1 lit. b LPac in relazione con l'art. 22 LPac). Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della detenzione fino a sei mesi o della multa (art. 70 cpv. 2 LPac; cfr. pure K. A. VALLENDER / R. MORELL, Umweltrecht, Berna 1997, p. 339, n. 32).

E. 3.2

L'istante, come esposto, asserisce che il denunciato al momento della presentazione del gravame non era in possesso di una licenza edilizia e nemmeno di un'autorizzazione per l'installazione di un impianto di depurazione delle acque, sostenendo altresì che la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua avrebbe collaudato un impianto senza alcuna autorizzazione e pertanto il magistrato inquirente avrebbe anche dovuto tenere conto di questa negligenza e stabilire se questa struttura fosse stata legalmente autorizzata o meno (cfr. istanza di promozione dell'accusa 28.2/3.4.2003, p. 4 e 5). Dagli atti risulta che con scritto 7.12.1998 la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua, Ufficio canalizzazioni, ha informato il qui denunciato di aver constatato il corretto funzionamento dell'impianto di decantazione (cfr. AI 2, copia scritto 7.12.1998, p. 1). Il 18.7.2001 questa autorità in relazione alla lettera 11.7.2001 trasmessale dal Municipio di _____ ha comunicato che " i risultati dell'analisi dei due campioni prelevati nel riale presentavano, per quanto concerne le sostanze in sospensione, dei valori al di sopra dei limiti fissati dall'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) del 28 novembre 1998 ", rilevando in ogni modo che " (...) i due campioni sono stati prelevati in giorni di pioggia, quindi i valori riscontrati nelle analisi possono così risultare alterati dal dilavamento del campo stradale e dal convogliamento di acque torbide provenienti dalla montagna sovrastante il laboratorio " e che " da un successivo prelievo, effettuato senza preavviso, nell'ultima vasca di decantazione dell'impianto di trattamento delle acque del laboratorio, i valori riscontrati risultavano più contenuti " (AI 2, copia scritto 18.7.2001). Ha infine osservato che " è comunque nostra intenzione discutere con il proprietario l'adozione a breve termine di una soluzione che abbia ad evitare in futuro qualsiasi immissione di acque residuali nel corso d'acqua in questione " (AI 2, copia scritto 18.7.2001). Con successivo scritto 19.9.2001 l'Ufficio canalizzazioni ha informato il Municipio di _____ del fatto che " (...), considerata l'avvenuta modifica apportata all'impianto di trattamento (eliminazione pozzo pompa e spostamento pompa rilancio acque depurate nell'ultima vasca di decantazione),

avendo constatato durante il sopralluogo il corretto funzionamento dell'impianto, già precedentemente collaudato il 4 dicembre 1998, da parte nostra nulla osta alla sua rimessa in esercizio in modo definitivo", osservando in ogni caso che "l'impianto di trattamento delle acque sarà oggetto di regolari controlli da parte nostra" (AI 2, copia scritto 19.9.2001). Successivamente, con decisione 27.8.2002 il CdS, su proposta del Servizio dei ricorsi, ha accolto il ricorso 24.5.2002 presentato da _____ avverso la licenza edilizia in sanatoria dell'8.5.2002 rilasciata a _____ PI 1 per la realizzazione di un impianto di depurazione delle acque residuali per il laboratorio di granito al mappale no. _____, di proprietà di _____ e _____, annullando contestualmente la predetta licenza e ritornando gli atti "(...) al Municipio di _____ affinché fissi un congruo termine all'istante per l'inoltro di una nuova domanda di costruzione corredata dalla documentazione necessaria come indicato ai considerandi 4 e 5 e statuisca nuovamente nel merito una volta ottenuto il preavviso delle competenti autorità cantonali" (decisione CdS no. _____ del 27.8.2002, p. 11). Da questa decisione emerge altresì che l'8.5.2002 il Municipio di _____, su preavviso favorevole del Dipartimento del territorio dell'8.4.2002, ha rilasciato a _____ PI 1 la licenza edilizia in sanatoria in questione (cfr. decisione CdS no. _____ del 27.8.2002, p. 2, 3, 8 e 9), ma che la stessa difetta "(...) di tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibile la natura e l'estensione dell'opera oggetto della domanda", rilevando pure che "(...), vaga risulta inoltre la destinazione del limo che si verrebbe a depositare nelle vasche di decantazione dell'impianto durante il procedimento di depurazione" (decisione CdS no. _____ del 27.8.2002, p. 8). Il CdS ha poi esposto che "stante al Dipartimento del territorio (cfr. preavviso DT n. _____ dell'8 aprile 2002) l'istante sarebbe in effetti autorizzato a depositare provvisoriamente i detriti fuoriuscenti dalle due summenzionate vasche di decantazione in una fossa naturale nel terreno; nulla è tuttavia dato di sapere in merito all'ubicazione esatta di tali fosse, alle loro caratteristiche e dimensioni, nonché agli accorgimenti necessari atti a garantire la sicurezza del deposito intermedio prima del trasporto alle discariche finali" (decisione CdS no. _____ del 27.8.2002, p. 8 e 9). Ora, se è vero che il CdS ha annullato la predetta licenza edilizia in sanatoria, è altrettanto vero che la Sezione della protezione dell'aria e dell'acqua sia nel 1998 e successivamente nel 2001 ha confermato il corretto funzionamento dell'impianto in questione, tra l'altro, sottoposto a regolari controlli, e che il Dipartimento del territorio nel 2002 ha formulato il suo preavviso favorevole, accettando "(...) la soluzione che prevede di depositare provvisoriamente il limo proveniente dalle vasche di decantazione dell'impianto, in una fossa naturale del terreno", rilevando che "(...) l'impianto di decantazione con riciclo delle acque residuali installato dal signor PI 1 sarebbe inoltre da considerarsi correttamente funzionante (cfr. scritto del 25 marzo 2002)" (decisione CdS no. _____ del 27.8.2002, p. 2). Ciò posto e ritenuto che l'impianto di depurazione delle acque in questione è stato collaudato ed approvato almeno in tre occasioni dal Dipartimento del territorio (nel 1998, nel 2001 e con il preavviso favorevole dell'8.4.2002), che la controversia di natura edilizia, segnatamente l'annullamento della licenza edilizia in sanatoria da parte del CdS, non comprova in alcun modo che il denunciato abbia agito con negligenza ai sensi dell'art. 70 LPAC e infine che la Sezione della protezione dell'acqua e dell'aria ha comunque evidenziato che i valori riscontrati dal prelievo dei due campioni possono essere stati influenzati da altri fattori, dagli atti non emergono seri e concreti indizi di commissione di reato da parte del denunciato. L'istante, del resto, nemmeno li indica. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può

che essere confermato.

E. 4

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

E. 5

Il gravame è da dichiararsi irricevibile. Tassa di giustizia, spese e congrue ripetibili sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, art. 70 LPAc, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico della IS 1, _____, che rifonderà a _____ PI 1, _____, CHF 250.-- (duecentocinquanta) a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.